



CITTÀ DI IMOLA

MEDAGLIA D'ORO AL VALORE MILITARE PER ATTIVITA' PARTIGIANA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL SINDACO ATTO N. 153 DEL 27/05/2020

OGGETTO: MISURE PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA LEGATA ALLA DIFFUSIONE DELLA SINDROME DA COVID-19: DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RIAPERTURA DEI POSTEGGI ISOLATI

VISTO il decreto della Prefettura di Bologna n. 117357 - Prot. 10841/2019/GAB del 19/11/2019 (acquisito al protocollo dell'Ente al n. 42816 del 19/11/19), con il quale, a seguito dell'intervenuta efficacia delle dimissioni del Sindaco del Comune di Imola, il Prefetto di Bologna ha provveduto alla nomina del Prefetto Dott. Nicola Izzo, quale Commissario Prefettizio per la provvisoria amministrazione del Comune di Imola, con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il D.P.R. del 05/12/2019 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 297 del 19/12/2019 (inviato dalla Prefettura in allegato alla comunicazione prot. n. 342 del 07/01/2020) con il quale è stato sciolto il Consiglio Comunale di Imola e nominato il predetto Dott. Nicola Izzo Commissario Straordinario per la provvisoria gestione del Comune fino all'insediamento degli organi ordinari con il conferimento dei poteri spettanti al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale;

VISTO il decreto in data 22 novembre 2019 (prot. Prefettura di Bologna Interno n. 119518 prot. gen. del Comune n. 43438/2019) con il quale il Prefetto di Bologna ha nominato quale sub Commissario la Dott.ssa Sandra Pellegrino, Vice Prefetto della Prefettura di Bologna, con l'incarico di coadiuvare e sostituire il Commissario in caso di assenza o impedimento;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 74 del 30 aprile 2020, ad oggetto "*Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da Covid-19*" che recita, al punto 9 "*Sono consentiti i mercati a merceologia esclusiva per la vendita di generi alimentari e i posteggi destinati e utilizzati per la vendita di prodotti alimentari all'interno di strutture coperte o in spazi pubblici stabilmente recintati o comunque perimetrati con strutture idonee a non consentire l'accesso all'area se non dagli ingressi autorizzati a condizione che la gestione del mercato sia disciplinata dal Comune anche previo apposito accordo con i titolari dei posteggi, in modo da assicurare il rispetto dei punti 1, 4, 6, 7 lett. c) e 8 dell'allegato 5 del DPCM 26 aprile 2020, anche attraverso misure che garantiscano il contingentamento degli ingressi e la vigilanza degli accessi*";

VISTO il successivo decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna n. 82 del 17 maggio 2020, ad oggetto “*Ulteriore ordinanza ai sensi dell’articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da COVID-19*” in base al quale, in particolare, a decorrere dal 18 maggio 2020 sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche (mercati, posteggi fuori mercato e chioschi) agenzie di servizi (a titolo di esempio, agenzie di viaggio e agenzie immobiliari) nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (allegato n. 1 all’ordinanza regionale medesima) ed anche la somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle indicazioni tecniche ed operative definite dallo specifico Protocollo regionale (allegato n. 2 all’ordinanza regionale medesima);

VISTO il Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS CoV-2 in relazione allo svolgimento in sicurezza degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e del commercio su aree pubbliche e di somministrazione alimenti e bevande in Emilia Romagna;

ATTESO che ad Imola sono presenti posteggi isolati per la vendita di generi alimentari sia stagionali che permanenti (cd. chioschi piadine) che effettuano anche la somministrazione di alimenti e bevande;

RITENUTO necessario attuare ogni misura possibile volta a tutelare la salute pubblica, garantendo al contempo lo svolgimento dell’attività commerciale, nel rispetto delle misure di sicurezza anti-contagio prescritte dal citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

PRESO ATTO del parere favorevole delle associazioni di categoria ANVA e FIVA;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i. “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, in particolare l’art. 50;
- lo Statuto comunale;

SENTITO il Dirigente del Servizio proponente che si è espresso positivamente in ordine alla conformità del presente atto alle leggi, ai regolamenti e allo statuto dell’ente;

ORDINA

la riattivazione del commercio su aree pubbliche di generi alimentari nei posteggi isolati evitando assembramenti e nel rispetto delle disposizioni previste dai protocolli di sicurezza specifici sia per il commercio su aree pubbliche che per la somministrazione:

- 1) è obbligatorio l’uso di mascherine da parte degli operatori e dei frequentatori;
- 2) è obbligatorio l’uso di guanti da parte degli operatori oppure l’igienizzazione frequente delle mani;
- 3) obbligo di predisporre cartelli con l’indicazione del divieto di toccare la merce da parte dei clienti;
- 4) obbligo di distanziamento di 1 metro tra i clienti in attesa di essere serviti;
- 5) distanziamento di 1 metro dei clienti serviti dal banco dalla merce;
- 6) ampia disponibilità e accessibilità a sistemi per la disinfezione delle mani per la clientela, che devono comunque essere disponibili accanto a tastiere, schermi touch e sistemi di pagamento;
- 7) l’area deve essere perimetrata con regolamentazione di entrate ed uscita della clientela.

E' comunque fatto obbligo il rispetto del protocollo regionale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande e attività di asporto e consumo sul posto relativamente all'attività di somministrazione.

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza, applicate ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 come convertito con la L. n. 35 del 22/5/2020, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400,00 ad euro 1.000,00.

Il Corpo di Polizia Municipale nonché ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti è incaricato della vigilanza sull'osservanza delle disposizioni della presente ordinanza e dell'accertamento e irrogazione delle relative sanzioni.

DA' ATTO

che la presente è immediatamente esecutiva e cesserà i suoi effetti al momento dell'adozione di provvedimento di revoca o modifica.

Avverso la presente ordinanza chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna. In alternativa nel termine di 120 giorni dall'avvenuta pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Federica Degli Esposti

Li, 27/05/2020

il Vicecommissario

Sandra Pellegrino